

COMUNE DI CURNO

PROVINCIA DI BERGAMO



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO VIVERE INSIEME 2 CV2 DI CURNO (BG)

PROGETTISTA

Dott. Arch. Giosuè Savoldelli



via G. Rosa, 13/F - 24125 Bergamo (BG) - mail: gio.savoldelli@gmail.com

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marta Caligiuri

Piazza Giovanni XXIII, 18 - 24035 CURNO (BG) - Tel. 035.603000
PEC: comunecurno.certificata@halleycert.it

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

PROGETTO GENERALE

OGGETTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -
NORME GENERALI

TAVOLA / ALLEGATO

PG12

ORIENTAMENTO

N. DOCUMENTO

DATA

23/03/2019

SCALA

AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

DATA

REVISIONE

verifica

08/04/2019

REV1

aggiornamento

17/04/2019

REV2

aggiornamento

08/09/2020

REV3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Norme generali e amministrative

Indice

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ D'APPALTO	3
ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	4
ART. 4 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	6
Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE, CAUZIONI E GARANZIE.....	6
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 6 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E NORMATIVA APPLICABILE ALL'APPALTO.	7
ART. 7 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE- DIRETTORE DI CANTIERE	7
ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	7
ART. 9 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	7
ART. 10 - CONDIZIONI DELL'APPALTO – AVVALIMENTO	8
ART.11 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – GARANZIA PROVVISORIA	8
ART.12 - GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PERIODO DI GARANZIA	10
ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE	10
ART. 15 - GARANZIE DI CONCORRENTI RIUNITI	11
ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	11
ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	11
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	12
ART. 20 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	12
ART. 21 - CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO	13
ART. 22 - DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE	13
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI	14
ART. 23 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE	14
ART. 24 - PAGAMENTI	15
ART. 25 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	16
Capo 5 - TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA SUL CANTIERE.....	17
ART. 26 - TUTELA DEI LAVORATORI	17
ART. 27 - SICUREZZA SUL CANTIERE	17
Capo 6 - VARIAZIONI AL PROGETTO	19
ART. 28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO	19
ART. 29 - MODIFICHE PROPOSTE DALL'IMPRESA	20
ART. 30 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI	20
ART. 31 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	21
ART. 32 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	21
Capo 7- SUBAPPALTO	21
ART. 33 - SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTI	21
ART. 34 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	23
Capo 8 - CONTROVERSIE	24
ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 36 -PROCEDURA D'INTERPELLO – FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE	24
ART. 37 - RECESSO DAL CONTRATTO	24
ART. 38 - ACCORDO BONARIO – CONTROVERSIE	24
Capo 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	24
ART. 39 - CONTO FINALE	24
ART. 40 - COLLAUDO LAVORI – NORME DI GARANZIA DELLA QUALITÀ	24
ART. 41 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	25
ART. 42- CERTIFICAZIONI E "AS BUILT"	25
ART. 43- GARANZIE	25
Capo 10 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	26
ART. 44 - ESPROPRI	26
ART. 45 - RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	26

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento così individuato:

1) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

Interventi di manutenzione straordinaria presso il Centro Vivere Insieme 2 CV2 di Curno (BG).

Il progetto prevede i seguenti interventi:

A1 Fabbricato ad uso spogliatoio

- Fornitura e posa in opera di impianto di ricambio completo di canalizzazioni sfocianti in copertura;
- Controsoffittatura con pannelli in alluminio 60x60 del corridoio;
- Adeguamento impianto idrico e adeguamento per l'accessibilità alle persone disabili;
- Adeguamento sistema di regolazione temperatura ambienti locali spogliatoi
- Trattamento acqua calda sanitaria;
- Sostituzione gruppi miscelatori e maniglie porte danneggiati;
- Risanamento infiltrazioni, rimozione effluorescenze e risanamento intonaci;
- Ripristino piastrelle e battiscopa;
- Ripristini scarichi e pilette danneggiati;
- Sostituzione vetri rotti
- Tinteggiatura di tutti i locali interni;
- Tinteggiatura fabbricato esterna;
- Rifacimento spallette e ripristini angolari;
- Formazione nuova zoccolatura esterna in Serizzo;
- Manutenzione straordinaria e completamento linea vita in copertura;
- Chiusura fori in copertura a seguito della rimozione degli esalatori;

A2 Fabbricato ad uso bar con pergolato esterno

- Sostituzione caldaia locale bar;
- Pitturazione esterna;
- Fornitura e posa di nuova porta d'ingresso dotata di maniglione antipanico dim. Mon 120 cm;
- Zoccolatura esterna in Serizzo;

A3 Campo da tennis coperto

- Rimozione tubi pluviali e pozzetto piede pluviale;
- Ripristino canale di gronda danneggiato;
- Intervento di consolidamento delle strutture in legno lamellare mediante spinottatura delle travi lesionate;
- Opere di impermeabilizzazione delle murature esterne e chiusura fori perimetrali;
- Formazione nuovi pluviali e pozzetti di raccolta;
- Formazione sistema di raccolta acque meteoriche e smaltimento in pozzo perdente;

A4 Campo da tennis coperto con campo da calcetto

- Rimozione tubi pluviali e pozzetto piede pluviale;
- Ripristino canale di gronda danneggiato;
- Intervento di consolidamento delle strutture in legno lamellare mediante spinottatura delle travi lesionate;
- Sostituzione vetrate antisfondamento danneggiate;
- Opere di impermeabilizzazione delle murature esterne e chiusura fori perimetrali;
- Formazione nuovi pluviali e pozzetti di raccolta;
- Formazione sistema di raccolta acque meteoriche e smaltimento in pozzo perdente;

A5 Fabbricato polivalente con uso pista di pattinaggio

- Protezione testate travi lamellari mediante scossaline in lamiera preverniciata;

B1 Campo da calcio in erba sintetica a 9

- Rifacimento campo da calcio in erba sintetica da 50 mm a 9 giocatori
- Formazione fascia perimetrale esterna in erba sintetica;
- Formazione sistema di raccolta acque meteoriche e smaltimento in pozzo perdente;
- Protezione ostacoli con attenuatori in polipropilene;
- Sistemazione e messa a norma delle recinzioni e protezioni laterali;
- Rinforzo pali di recinzione.

B5 Area gioco bambini

- Fornitura e sostituzione di gioco a molla;

Aree comuni

- Videispezione tubazioni interrate;
- Pulizia e sblocco di tubazioni interrate;
- Rimozione piastre in calcestruzzo danneggiate e sostituzione;
- Formazione cordolature e aiuole;

- Formazione nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso e sistemazione dell'esistente sui percorsi pedonali;

Messa a norma dell'impianto elettrico e di illuminazione dell'intero Centro CV2

- Adeguamento normativo degli impianti e quadri elettrici;
- Adeguamento impianto di illuminazione alla tecnologia LED ed efficientamento energetico;

2) ubicazione:

Via Abruzzi in comune di Curno (BG).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché delle eventuali migliorie e condizioni offerte dall'appaltatore medesimo in sede di gara. L'appaltatore esegue i lavori secondo le regole dell'arte, conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Le opere formanti oggetto del presente appalto sono risultanti e desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e disegni di progetto esecutivo allegato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e disposizioni della D.L. in fase esecutiva.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - Corrispettivo e modalità d'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a:

	a misura	a corpo	totale
Importo a base d'appalto	//	€ 589.351,06	€ 589.351,06
così articolato:			
Importo soggetto a ribasso d'asta	//	€ 589.351,06	€ 589.351,06
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .	//	€ 16.680,00	€ 16.680,00
IMPORTO APPALTO			€ 606.031,06

Il valore economico dell'appalto è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo come sopra determinato, non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008.

Ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto viene effettuato con contratto stipulato:

- a corpo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata dal Direttore dei Lavori applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Il computo metrico estimativo di progetto ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione (in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta) nonché per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

I costi per la sicurezza sono liquidati dal Direttore dei Lavori in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del C.S.E., ai sensi dell'all. XV punto 4.1.6 del D.Lgs. 81/08.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è stabilito, trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante il criterio:

- **ribasso sull'elenco prezzi** posto a base di gara (offerta % di ribasso su elenco prezzi);

ART. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai fini della verifica delle seguenti fattispecie:

- partecipazione dell'impresa alla gara d'appalto ed esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 / 2010;
- rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 207 / 2010,

i lavori sono classificati nelle categorie come di seguito riportate:

CATEGORIE E LAVORAZIONI	CATEGORIE OPERE GENERALI	CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE	IMPORTO A MISURA	IMPORTO A CORPO	IMPORTO a corpo e a misura
CATEGORIA PREVALENTE					
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.	OS6	//	//	€ 256 098,09	€ 256 098,09
CATEGORIE SCORPORABILI					
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.	OG1	//	//	€ 83 996,33	€ 83 996,33
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.	OS3	//	//	€ 56 905,58	€ 56 905,58
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.	OS30	//	//	€ 209 031,06	€ 209 031,06
TOTALE				€ 606 031,06	€ 606 031,06

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del DPR n.207/2010.

Al fine della partecipazione alla gara ed alla successiva esecuzione dei lavori, visto il D.M. n. 248/2016:

- a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b),
- eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure - subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

- b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, ma privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore al 10% dell'appalto, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le STRUTTURE IMPIANTI E OPERE SPECIALI categorie di seguito elencate: OG11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS32.

Per queste lavorazioni vige il divieto di avvalimento e di subappalto oltre il 30% della categoria ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Qualora la lavorazione scorporabile sia di importo superiore al 10% ma inferiore a € 150.000,00 la qualificazione può essere dimostrata per sé o per l'eventuale subappaltatore ricorrendo all'art. 90 del DPR 207/2010.

- c) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% dell'importo appalto oppure maggiore a €150.000,00 relative alle categorie di OPERE a QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA di seguito elencate:

OPERE GENERALI individuate nell'allegato A del D.P.R. 207/2010 ,

OPERE SPECIALIZZATE: OS 3, OS 5, OS 8, OS 10, OS 20 -A, OS20-B, OS 24, OS 28, OS 33, OS 34, OS 35.

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Per la partecipazione alle procedure d'appalto, prevedendo il progetto le seguenti categorie con qualificazione obbligatoria, sono pertanto previsti i seguenti requisiti:

CATEGORIE		QUALIFICAZIONE	IMPORTO
OS6 = € 256.098,09	Prevalente	Qualificazione SOA: OS6 - Class. ≥ I	Importo fino a € 258.000,00 (importo appalto completo)
OG1 = € 83.996,33	Scorporabile	Qualificazione SOA: OG1 - Class. ≥ I	Importo fino a € 258.000,00 (importo appalto completo)
OS30 = € 209.031,06	Scorporabile	Qualificazione SOA: OS30 - Class. ≥ I	Importo fino a € 258.000,00 (importo appalto completo)
OS3 = € 56.905,58	Scorporabile	Qualificazione SOA: OS30 - Class. ≥ I	Importo fino a € 258.000,00 (importo appalto completo)

ART. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro richiamate nell'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207 / 2010 sono indicati nella tabella di seguito riportata:

OS6 = € 256.098,09
OG1 = € 83.996,33
OS30 = € 209.031,06
OS3 = € 56.905,58
totale = € 606.031,06

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica nell'ambito dell'appalto aggiudicato con l'offerta economicamente più vantaggiosa non incidono sugli importi e le quota percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui agli art. 106 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'allegato 2, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;
- l'elenco prezzi contrattuale;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al comma 5 dello stesso articolo 100, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.
- Formano altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni, le dichiarazioni e gli elaborati di offerta tecnica presentati dall'appaltatore in sede di gara. I contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono ad ogni effetto obbligazione contrattuale per l'appaltatore.
- Tutti i documenti di progetto, compresi capitolati, relazioni specialistiche, tavole grafiche etc. prevalgono sulle indicazioni contenute nei computi metrici e nei computi metrici estimativi.

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati, i seguenti elaborati o documenti:

Capitolato Generale D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Relazioni ed Elaborati grafici del progetto esecutivo e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'elenco elaborati di progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;

Elenco prezzi unitari (nel caso di offerta prezzi unitari coincide con "la lista delle lavorazioni e forniture" e relativo "elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture");

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al comma 5 dello stesso articolo 100, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

Cronoprogramma.

Polizze di garanzia prestate dall'appaltatore

Formano altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni, le dichiarazioni e gli elaborati di offerta tecnica presentati dall'appaltatore in sede di gara. I contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono ad ogni effetto obbligazione contrattuale per l'appaltatore.

Tutti i documenti di progetto, compresi capitolati, relazioni specialistiche, tavole grafiche etc. prevalgono sulle indicazioni contenute nei computi metrici e nei computi metrici estimativi.

S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere invocati dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni di contratto.

Art. 6 - Disposizioni preliminari e normativa applicabile all'appalto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati e di tutte le leggi e norme vigenti applicabili all'appalto, con particolare riguardo:

- a) al Codice dei Contratti Pubblici, ai relativi decreti ministeriali attuativi e Linee Guida A.N.A.C., così come applicabili agli appalti aggiudicati dalle stazioni appaltanti operanti nei "settori speciali";
- b) alle norme tecniche applicabili alle opere ed impianti oggetto d'appalto, ivi compreso il D.M. 37/2008;
- c) alla legislazione specifica relativa alla prevenzione incendi ed al D.Lgs 81/08.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Rappresentante dell'appaltatore- Direttore di cantiere

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, Ingegnere od Architetto, oppure da un Geometra, regolarmente iscritti nell'Albo professionale, secondo le rispettive competenze.

L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per mancanza dei requisiti sopra riportati, indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 8 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

ART. 9 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Il contratto di appalto e gli atti di cottimo, devono indicare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 145/2000 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici":

- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della Amministrazione Committente;
- la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Amministrazione Committente.

Gli atti da cui risulti la designazione di cui sopra sono allegati al contratto.

ART. 10 - Condizioni dell'appalto – Avvalimento

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Nel caso in cui l'Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, deve allegare all'offerta, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016

In tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e, in ogni caso, non è consentito, a pena di esclusione, che, nel medesimo procedimento di appalto, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

ART.11 - Presentazione delle offerte – Garanzia provvisoria

Le offerte delle ditte concorrenti, dovranno pervenire entro il termine che verrà fissato nel bando di gara, rendendo sin da ora noto che non verrà concessa in nessun caso una dilazione dei termini stabiliti.

Le offerte dovranno essere corredate da una garanzia provvisoria come stabilito dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, di importo pari al 2 % dell'importo dei lavori (valore compreso tra il minimo 1% e il massimo 4, da prestare a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione, nelle seguenti modalità:

- in contanti;
- in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- mediante fideiussione bancaria;
- mediante polizza fidejussoria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà essere formulata secondo le seguenti modalità:

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Committente.

In sede di offerta le ditte concorrenti dovranno presentare alla Amministrazione, a pena di esclusione, le schede tecniche relative a tali polizze debitamente compilate, timbrate dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti risultati non aggiudicatari avverrà entro trenta giorni dalla conclusione della gara su accesso dei titolari.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia provvisoria è ridotta del 50% del suo ammontare, qualora l'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 ed è ulteriormente riducibile qualora l'impresa possieda le ulteriori certificazioni descritte dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

ART.12 - Garanzia Definitiva

La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, è obbligata per la sottoscrizione del contratto a costituire garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016-dei seguenti importi:

1. qualora il ribasso d'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovrà essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
2. in caso di ribasso d'asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
3. qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia fidejussoria è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Amministrazione Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, qualora l'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 ed è ulteriormente riducibile qualora l'impresa possieda le ulteriori certificazioni descritte dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016

La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. E' facoltà dell'Amministrazione Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

Nella ipotesi in cui l'Amministrazione Committente intenda valersi della facoltà di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, l'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere la scheda tecnica

relativa a tale polizza di reintegrazione della garanzia definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

ART. 13 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione responsabilità civile terzi e periodo di garanzia

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, è obbligato a stipulare e consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 606.031,06 (euro seicentoseimilatrentuno/06).

La polizza deve essere inserita nel bando di gara e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice (*atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.*) che comportino l'aggiornamento della somma assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare l'Amministrazione Committente contro la responsabilità civile verso terzi per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

Relativamente al presente appalto l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila) ed il relativo importo deve essere inserito nel bando di gara.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia lo stesso sarà regolato dalle condizioni riportate nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza di garanzia, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

ART. 14 - Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale

Qualora i lavori abbiano importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza d'assicurazione indennitaria decennale a copertura:

1 - dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo di detta polizza non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

2 - della responsabilità civile verso terzi, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza decennale, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall'art. 128 del predetto D.P.R. n° 207/10, richiamate nel successivo articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

ART. 15 - Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016

ART. 16 - Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto a sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione (determina di aggiudicazione definitiva), salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto e la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verrà automaticamente incamerata.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016 l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Amministrazione Committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Amministrazione Committente, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Amministrazione Committente o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri

La stipulazione del contratto, è obbligatoriamente preceduta dal "Verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori" sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice.

Il verbale di cui sopra viene allegato quale parte integrante allo stipulando contratto.

ART. 17 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici" deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici provinciali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione Committente precedentemente l'emissione del certificato di pagamento.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Capo 3 - MODALITA' E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 20 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'Appaltatore, generalmente, avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l'organizzazione del cantiere, a giudizio della Direzione Lavori, del Responsabile della Sicurezza o del Coordinatore per la sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dell'Amministrazione Committente e al regolare svolgimento delle attività svolte all'interno dell'edificio oggetto di intervento.

- 1) Prima dell'inizio delle lavorazioni l'impresa è tenuta a informarsi e verificare la presenza nelle zone interessate dai lavori dell'esistenza di cavi sotterranei (es. telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (es. metanodotti, acquedotti, oleodotti, fognari). L'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di detti cavi o condutture la data dell'inizio lavori richiedendo altresì agli stessi tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc) necessari al fine di eseguire i lavori con le opportune cautele per evitare danni alle accennate opere. Il maggior onere al quale l'impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi d'elenco. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni a cavi o condotte l'impresa dovrà darne immediato avviso mediante PEC sia all'Ente proprietario dei servizi, sia all'Ente proprietario della strada. Nei confronti dell'Ente proprietario dei servizi danneggiati l'unico responsabile rimane l'Impresa rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione Committente da ogni vertenza civile e penale.**

- 2) Tutti i rifiuti generati dovranno essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata e dovranno essere avviati a regolare recupero e/o smaltimento.**

L'Amministrazione Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione Committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione Committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 21 - Consegna - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo

CONSEGNA

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente appalto, è facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

TEMPO UTILE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà di giorni naturali, successivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna pari a:

90 (novanta giorni) per le opere afferenti alle categorie OS6, OG1 e OS3

182 (centottantadue giorni) per le opere afferenti alla categoria OS30

Tali giorni potranno non essere consecutivi a seconda delle indicazioni della Committenza.

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'Amministrazione Committente si riserva la possibilità della consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale, e l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. Nella ipotesi di consegna parziale, il tempo utile decorre dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

PENALE

Per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo viene stabilita nella misura dell'**1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, per ogni giorno di ritardo considerata la tipologia, la categoria, l'entità e la complessità dell'intervento.

La penale trova applicazione, nella misura dell'**1 per mille**, anche per:

- il mancato inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori (eventualmente disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori)
- per la ritardata esecuzione di parte dei lavori da realizzare entro un prestabilito termine di tempo, ordinati ai sensi dell'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto . (calcolata sull'importo degli stessi)
- per la ritardata esecuzione di parte dei lavori da realizzare entro un prestabilito termine di tempo, ordinati per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (calcolata sull'importo degli stessi).

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla Amministrazione Committente con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016.

Le penali sono applicate in sede di conto finale e non pregiudicano il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

ART. 22 - Documentazione preliminare

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:

- 1) il Programma Esecutivo dei lavori ai sensi dell'art.43 comma 10 del D.P.R. n° 207/10 del nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente: con il cronoprogramma di progetto, con il piano di coordinamento e sicurezza

(ove previsto), e con il Cronoprogramma delle lavorazioni presentato in sede di offerta (ove previsto) Tale coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento sentita la D.L.;

- 2) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili;
- 3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 4) qualora venga effettuata la consegna d'urgenza in pendenza di contratto: la Cauzione definitiva e le Polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi sopracitata nel presente Capitolato;

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

ART. 23 - Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere

I lavori sono appaltati **a corpo** e pertanto per la loro valutazione e verifica valgono le disposizioni stabilite nel titolo IX del D.P.R. n° 207/10, e quelle contenute nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati e disegni esecutivi che fanno parte integrante del medesimo Capitolato Speciale.

Per le eventuali **opere a misura** valgono in particolare le disposizioni di cui agli artt. 183 e 185 del D.P.R. n° 207/10 per la misurazione dei lavori e delle provviste, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nella descrizione dei singoli prezzi dell'elenco prezzi (nel caso di offerta prezzi unitari coincide con "la lista delle lavorazioni e forniture") allegato quale parte integrante al presente Capitolato Speciale.

Per la determinazione della rata di acconto si avrà riguardo alle misurazioni in contesto associate ai prezzi di riferimento risultanti dai documenti contabili

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Per le **opere a corpo**, l'ammontare contrattualmente pattuito è fisso ed invariabile, per cui non può essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alle quantità di dette opere previste a corpo.

Sono comunque comprese nell'appalto a corpo tutte le prestazioni ed i materiali necessari a dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte negli allegati di progetto.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Resta salvo in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

- ❑ Per i **Costi relativi alla sicurezza** (D.Lgs. 81/2008), non soggetti a ribasso d'asta, la valutazione avverrà sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo per le opere a misura o verranno corrisposti nella medesima percentuale dello stato d'avanzamento dei lavori per le opere a corpo, fatto salva l'approvazione del Coordinatore sicurezza in fase esecutiva.
- ❑ Per le **Assistenze murarie** di qualsiasi lavorazione: si intende che tutte le lavorazioni sono comprensive di assistenza muraria qualora non diversamente specificato.
- ❑ Per i **Materiali forniti** I materiali approvigionati nel Cantiere a cura e spesa dell'appaltatore, sempreché accettati dalla Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti predetti ai sensi e nei limiti dell'art.180

del D.P.R. n° 207/10. Qualora i materiali ed i manufatti superino in valore la spesa per la messa in opera, il Direttore dei Lavori ammette l'accREDITAMENTO in contabilità prima della loro messa in opera, in misura comunque non superiore alla metà del valore dei materiali e dei manufatti. L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali sino al nuovo impiego, mentre la Direzione dei lavori conserverà sempre la facoltà insindacabile di vietarne la posa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto dell'impiego, tali materiali risultassero deteriorati o resi inservibili.

ART. 24 - Pagamenti

1) ANTICIPAZIONE

L'appaltatore ha diritto all'anticipazione del prezzo d'appalto, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 .

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo pari al 20% dell'importo dello stesso, a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Amministrazione Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Amministrazione Committente procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

2) PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore avrà diritto a pagamento in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5%, ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 avrà raggiunto l'importo di **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**

In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non imputabili all'appaltatore, o qualora sia stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento della rata di acconto, qualunque possa risultarne l'ammontare, provvedendo alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,

3) RATA DI SALDO

Il pagamento della **rata di saldo** è disposto entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa prestazione di garanzia fideiussoria costituita secondo le modalità previste dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato:

- a) solo dopo l'Amministrazione Committente ha verificato la regolarità del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) dell'impresa appaltatrice e quello degli eventuali subappaltatori.
- b) nel caso in cui l'importo del corrispettivo sia superiore a € 10.000,00 IVA compresa, solo dopo che sarà stata effettuata da parte l'Amministrazione Committente, nella figura del Dirigente Settore Bilancio o suoi delegati, la verifica dell'assenza di

eventuali carichi in sospeso, per inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento definitivamente accertate.

Il periodo necessario per tale verifica effettuata in attuazione al D.M. n. 40 del 18/01/2008 non può costituire motivo per richieste di interessi legali o moratori trattandosi di verifiche disposte ex lege.

- c) all'accertamento del pagamento dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- d) all'ottemperanza dell'appaltatore alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari;

ALTRE DISPOSIZIONI

È esclusa qualsiasi revisione e/o adeguamento del prezzo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

È vietata all'appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano espressamente approvate dalla Stazione appaltante.

Le contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici e le riserve sono regolate dal regolamento approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, nonché dai commi seguenti.

Gli atti di contabilità sono firmati dall'appaltatore, con o senza riserve, entro il termine di 15 giorni da quando gli vengono presentati. L'iscrizione e l'efficacia delle riserve dell'appaltatore è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, degli obblighi di cui all'articolo 43, comma 3preordinati, appunto, anche a consentire alla direzione dei lavori ed alla Stazione appaltante di prendere effettiva ed immediata conoscenza degli eventi in grado di incidere sull'esecuzione delle opere e sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto, oltre che di preservare la prova degli stessi e consentire alla Stazione appaltante ogni determinazione e l'esercizio dei propri diritti anche nei confronti di terzi.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato gli atti di contabilità nel termine di cui al comma 4, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine di cui al comma 6, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate e all'appaltatore è definitivamente preclusa ogni possibilità di reclamarne il riconoscimento e di percepire qualsivoglia compenso o indennità al riguardo.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità e di decadenza dal diritto a compensi o indennità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 25 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in

diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme per imprevisti, derivanti dal ribasso d'asta o comunque a disposizione nel quadro economico dell'intervento, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'Amministrazione Committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione Committente;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Capo 5 - TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA SUL CANTIERE

ART. 26 - Tutela dei lavoratori

1) COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale, calcolato ai sensi degli art. 23 e 97 del D.Lgs 50/2016, è stata stimato in maniera analitica sulla base delle analisi prezzi dei prezzi unitari applicati, in riferimento alle quantità delle singole lavorazioni come indicate nel Computo Metrico Estimativo. Si rimanda all'elaborato "Quadro di incidenza della manodopera" per i calcoli di dettaglio. Si evidenzia che: - il costo della manodopera preso in considerazione per il calcolo è determinato al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali e netto di spese generali e utile d'impresa (assunti nel presente appalto pari, rispettivamente, al 13% e 10%); - Tale costo è calcolata sul totale dell'importo soggetto a ribasso d'asta pari all'importo lavori decurtato dei costi della sicurezza).

Il costo totale della manodopera considerata l'incidenza complessiva pari al 20,881% è pari € 730.835,00

2) PAGAMENTO DIRETTO DEI DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Amministrazione Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

3) RITENUTA DI GARANZIA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo dei lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

ART. 27 - Sicurezza sul cantiere

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs 81/2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto 81/ 2008.
- f) dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o interdizione ex art.14 del D.Lgs 81/2008.

Entro gli stessi termini l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs 81/ 2008;
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008;
- c) l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC, con le eventuali richieste di adeguamento o, in caso di mancanza del PSC, il Piano di Sicurezza Sostitutivo;
- d) il Piano Operativo di Sicurezza "POS" di seguito descritto.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81 /2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi una nuova impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Committente, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs 81 /2008;

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall'appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l'Amministrazione Committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE E DELLE ULTERIORI IMPRESE IN CANTIERE

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza "POS" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. redatto ai sensi dell'art.89 del D. Lgs 81/2008 e con i contenuti minimi previsti dal decreto interministeriale 9 settembre 2014, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto anche da ciascuna ulteriore impresa operante nel cantiere e consegnato alla Amministrazione Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici o affidatarie di cottimi, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs 81 / 2008.

Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Capo 6 - VARIAZIONI AL PROGETTO

ART. 28 - Variazioni al contratto

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore e la violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti o modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 2 e comma 4, del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Amministrazione Committente, le modifiche e varianti dei contratti di appalto, in aumento o in diminuzione, senza una nuova procedura di affidamento, purché ricorrano le condizioni previste dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, è ammessa, la modifica al contratto d'appalto disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera, che sia contenuta entro un importo non superiore al **15% (quindici per cento)** dell'importo complessivo contrattuale e purché le modifiche introdotte non siano sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, è altresì ammessa, la modifica al contratto d'appalto disposta dal direttore dei lavori che sia contenuta entro un importo non superiore al **15% (quindici per cento)** dell'importo complessivo contrattuale e purché le modifiche introdotte non alterino la natura complessiva del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

La perizia di variante, di modifica o per opere supplementari è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto o comunque per un importo suppletivo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'Amministrazione Committente procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

ART. 29 - Modifiche proposte dall'impresa

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali modifiche migliorative, di sua esclusiva ideazione e progettazione qualora le stesse non siano sostanziali ai sensi dell'art. 106 D.Lgs comma 1, lettera e) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

ART. 30 - Aumento o Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi di modifiche o varianti previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente può sempre ordinare all'appaltatore l'esecuzione dei lavori in misura superiore o inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel limite del **20% (un quinto)** dell'importo di contratto, come previsto dal comma 12 del predetto decreto senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo né che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Se la modifica o variante supera tale limite del 20% il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Amministrazione Committente deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'Amministrazione Committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore.

Nel calcolo della determinazione del quinto d'obbligo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.

Tuttavia, ove le variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

La disposizione non si applica nel caso di variante per errore progettuale disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni pertanto l'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Qualora si verificano i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati i prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per la valutazione delle variazioni, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

I nuovi prezzi sono desunti in ordine di priorità:

- dal listino nuove opere della Regione Lombardia edizione 2019 con taglio lineare dei prezzi pari al 9%;

Ovvero:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove Analisi Prezzi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali e noli e trasporti vigenti al momento dell'offerta di gara con la maggiorazione del 25% per spese generali e utili;
- Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Capo 7- SUBAPPALTO

ART. 33 - Subappalto e sub-affidamenti

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel limite del 30 % dell'importo contrattuale.

Per i lavori di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (S.I.O.S) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40% per cento dell'importo di tali lavori e non può essere, senza ragioni obiettive, essere suddiviso.

L'affidamento in subappalto o in cottimo, è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- a) sia relativo alla categoria o le categorie di lavori per le quali il bando ammette il subappalto;
- b) l'Appaltatore all'atto dell'offerta di gara (ovvero l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento) abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- c) l'Appaltatore trasmetta all'Amministrazione Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;;
- e) l'Appaltatore trasmetta all'Amministrazione Committente la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- f) l'Appaltatore trasmetta all'Amministrazione Committente la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs 159 /2011, a tale scopo:
 - acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera 39 c), del decreto legislativo n. 159 del 2011, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00;
 - accertamento che l'impresa subappaltatrice non è in una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
- h) accertamento della regolarità del DURC del subappaltatore, acquisita dall'Amministrazione Committente.

Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato, entro 30 giorni dalla richiesta, dall'Amministrazione Committente a cura del Dirigente competente con proprio idoneo atto, fermo restando, comunque, che l'Appaltatore è unico responsabile dei lavori affidati in subappalto. Tale termine viene ridotto a 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000.

Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso, ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'Amministrazione Committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) l'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Committente prima dell'inizio dei lavori in subappalto la seguente documentazione fornita da ogni impresa subappaltatrice:
 - e.1) avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - e.2) copia del Piano Operativo di Sicurezza in coerenza con il PSC ed il POS elaborato dall'impresa appaltatrice

Nel contratto di subappalto, devono pertanto risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs 81/ 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie di lavoro, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del successivo rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura;
- l'elenco dei prezzi unitari, l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) e degli oneri per la sicurezza o comunque quanto necessita alla Amministrazione committente, al RUP e alla Direzione Lavori per la verifica preliminare e in corso d'opera del rispetto delle categorie di lavoro, dei corrispettivi minimi e del ribasso applicato di cui al comma 4, lettere a) e b) e comma 14 dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

SUB-CONTRATTI/ SUBAFFIDAMENTI

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, tra cui l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, devono essere comunicati all'Amministrazione Committente e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato ed è inoltre, tenuto a presentare all'Amministrazione Committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Amministrazione Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

DISTACCO

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 276 / 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione Committente in generale non corrisponde direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti ma effettua i pagamenti al solo appaltatore.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non provveda entro il predetto termine, l'Amministrazione Committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei pagamenti delle rate di acconto o di saldo. Dimostrandosi l'appaltatore inadempiente, la Amministrazione Committente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 .

L'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti solo nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del del D.Lgs. 50/2016:

- a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs.50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Amministrazione Committente tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una

comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Amministrazione Committente;

Capo 8 - CONTROVERSIE

ART. 35 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Committente può procedere con la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni definite dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione è disposta dall'Amministrazione Committente su proposta del Responsabile del Procedimento secondo le modalità operative disciplinate dall'articolo sopracitato.

ART. 36 -Procedura d'interpello – Fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

In caso di fallimento dell'appaltatore, di risoluzione o del contratto e per le altre fattispecie previste dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 37 - Recesso dal contratto

L'Amministrazione, secondo le modalità operative previste dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016 ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Qualora la consegna avvenga in ritardo, cioè superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi, per fatto o colpa della Amministrazione Committente, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate .

ART. 38 - Accordo bonario – Controversie

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 207, 208 e 211 del D.lgs.n.50/2016.

E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs.50/2016.

Esperita con esito negativo la procedura di cui sopra la competenza a conoscere eventuali controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Capo 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 39 - Conto finale

Ai sensi dell'art.200 del D.P.R. n° 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori.

ART. 40 - Collaudo lavori – Norme di garanzia della qualità

Il collaudo finale ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. dovrà avere luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fatto salvo i lavori di particolare complessità i lavori . Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell'Impresa.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. In tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite all'art.1669 del codice civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari, ove l'Impresa non

procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Resta facoltà dell'Amministrazione, ricorrendone i presupposti, sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, pur restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo all'appaltatore.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo X del D.P.R. n° 207/10.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

L'operatore economico attesta l'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualità mediante la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

ART. 41 - Presa in consegna anticipata

L'Amministrazione Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione delle operazioni di collaudo, senza che l'appaltatore possa opporsi o richiedere compensi.

Si procederà con le modalità e con l'apposito Verbale definiti all'art.230 del D.P.R. n° 207/10.

Art. 42- Certificazioni e "as built"

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori:

- a) La documentazione tecnica e le certificazioni dei materiali utilizzati;
- b) I disegni "as built" delle opere e degli impianti realizzati;
- c) Le dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/2008 relative agli impianti installati e le eventuali altre certificazioni previste dalla normativa vigente per impianti ed opere.

La direzione dei lavori verificherà la regolarità e completezza della suddetta documentazione.

La mancata, incompleta o irregolare consegna della documentazione e delle certificazioni di cui al comma 1 comporta il mancato svincolo della rata di saldo. La Stazione appaltante potrà inoltre procedere all'esecuzione diretta, in danno all'appaltatore, delle attività di cui al comma 1, applicando per analogia l'art. 49 comma 3.

Qualora nell'appalto siano previste scadenze intermedie, l'apertura di nuove aree a seguito di riconsegna alla Stazione appaltante è subordinata al rilascio dell'agibilità delle stesse. L'appaltatore si impegna a produrre tempestivamente, e comunque entro quindici giorni dal certificato di relativa ultimazione, la documentazione necessaria al rilascio di detta agibilità. In caso di inadempienza, la Stazione appaltante potrà applicare quanto stabilito al precedente comma 3.

Art. 43- Garanzie

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 - 1668- 1669 del c.c.

Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo. Durante il periodo di garanzia è onere dell'appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla direzione lavori e/o dalla Stazione appaltante, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito. Durante tale periodo l'appaltatore risponderà inoltre di ogni danno derivato alla Stazione appaltante ed a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile e senza pregiudizio della garanzia e dei termini ivi dettati, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assumano carattere definitivo, senza possibilità per l'appaltatore di far valere ed opporre altri termini di denuncia, decadenza o prescrizione.

Le garanzie nonché le responsabilità legali dell'appaltatore sono in ogni caso estesi alle migliorie ed alle opere aggiuntive offerte in sede di gara tramite l'offerta tecnica e poste in opera.

L'appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Capo 10 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 44 - Espropri

L'Amministrazione Committente provvederà a sue cure e spese agli eventuali espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L'Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la scarica dei materiali indicati utilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario all'esecuzione dei lavori.

ART. 45 - Responsabilità, oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore manleva la Committenza sollevandola sin d'ora integralmente dalla responsabilità solidale di cui all'art. 1, comma 910, della L.27.12.2006, n. 296, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'Appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL e si impegna a farsi carico di ogni e qualsiasi onere conseguente a pretese risarcitorie dei suoi dipendenti o dei dipendenti del subappaltatore per tale causale.

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n° 207/10 e gli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno ulteriormente a carico dell'Appaltatore e già compensati dai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o dall'importo dei Costi per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 le seguenti prescrizioni:

CANTIERE DI LAVORO

- La Formazione di cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entità dell'opera da eseguire, su un'area appositamente destinata e messa a disposizione dall'Amministrazione Committente d'intesa con l'appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
- La segnaletica orizzontale, verticale e luminosa prevista dal Codice Della Strada sui cantieri temporanei di lavoro realizzati sulla sede stradale;
- la recinzione che dovrà avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
- tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere da appaltare;
- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- la sistemazione e la pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovrà svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di pubblico transito sulle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;
- i necessari movimenti di terra e inghiaamento dell'area di cantiere;
- Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori;
- La costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o più locali attrezzati ad uso ufficio del personale e di direzione ed assistenza lavori. I locali dovranno essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;
- L'approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;
- La recinzione e chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché protezione sempre verso tali spazi soprattutto per evitare il diffondersi delle polveri;
- Il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente
- La custodia diurna e notturna dei cantieri e la buona conservazione di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Committente e dei materiali consegnati all'appaltatore.
- La pulizia quotidiana dei cantieri e delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- La costruzione di eventuali passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- La protezione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle sede autostradale di entrambe la carreggiate mediante stesa di tessuto non tessuto e soprastante strato di sabbia di almeno 30 cm oltreché la completa rimozione e pulizia della

sede stradale con verifica e ripristino completo alle condizioni iniziali per garantire il passaggio in piena sicurezza del traffico in esercizio.

- La dotazione del cantiere notturno di opportune torri faro per la necessaria illuminazione che sarà autorizzata dalla DL;
- Opportuno sistema di abbattimento polveri secondo le previsioni progettuali e indicazioni della DL;
- La progettazione e realizzazione della puntellatura provvisoria del ponte per permettere la fase intermedia di taglio provvisorio;
- La fornitura e posa in opera nei cantieri di lavoro di un cartellone metallico o plastificato di simile durabilità dim. 150*300 cm contenenti tutte le informazioni relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo schema fornito dalla direzione dei lavori, nonché per lavori interessanti la sede stradale di due tabelloni di cantiere a sfondo giallo previsto dal Codice Della Strada;
- Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L.;

SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COLLAUDATORE

- La comunicazione del nominativo del Direttore di Cantiere, che deve essere in possesso delle competenze di legge in rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura dell'Impresa alla Direzione dei lavori all'atto della consegna dei lavori;
- La fornitura di tutti il necessario personale, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori
- La spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, del numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione;
- L'uso anticipato delle strade che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- La trasmissione al giorno 30 di ogni mese alla Direzione dei lavori, l'ammontare netto dei lavori eseguiti nel mese ed il relativo numero delle giornate operaio impiegate;
- La trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle opere ed agli impianti realizzati;
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della amministrazione, nonché, a richiesta della direzione dei lavori;
- L'esecuzione, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
- Il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali o sui lavori, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Dei Lavori; ad esclusione delle prove obbligatorie previste dal CSA o dalle normative tecniche vigenti a carico dell'Amministrazione Committente .
- Le spese per le **operazioni** di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. E", altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisoriale ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In definitiva, restano a carico dell'Amministrazione le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dall'Amministrazione stessa, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto nel Quadro Economico e dal Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM n. 145 del 19/04/2000 e successive modifiche del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

- L'Appaltatore è comunque tenuto ad installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte.

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ ASSICURATRICE DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

L'impresa appaltatrice dovrà adempiere a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto 12 marzo 2004, n. 123 e in particolare dovrà:

- fornire alla società assicuratrice, ai sensi dello schema tipo 2.3, copia del capitolato speciale d'appalto, copia del contratto o verbale di aggiudicazione;

- comunicare alla società assicuratrice, di cui al punto precedente, eventuali lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici, tutte le variazioni relative a nuovi prezzi, perizie suppletive, lavori aggiuntivi, variazioni del progetto originari, interruzioni e sospensioni dei lavori di durata superiore ai 15 giorni consecutivi;
- interdire al pubblico e segnalare in modo visibile il luogo di esecuzione delle opere;
- che i lavori eseguiti su manufatti in aderenza coinvolgenti strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione, a cura dell'impresa, alla società assicuratrice dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori;

Qualora l'impresa non ottemperi ad una qualsiasi prescrizione di cui al Decreto n. 123/2004 o ad un obbligo previsto dal capitolato, nel caso di decadenza o inefficacia delle polizze assicurative e/o fidejussorie, sarà direttamente responsabile di eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti o indiretti, causati all'ente o a terzi;

ONERI GENERALI

- La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione Committente ed il suo personale;
- Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, in caso di infortuni, di danni e di incidenti, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevati nella forma più ampia, per patto espresso, l'Amministrazione, il personale da questa incaricati dell'alta sorveglianza e della Direzione dei lavori, ed il personale preposto da tale Direzione e dall'Amministrazione Committente alla sorveglianza dei lavori;
- Tutte le incombenze espressamente, escluse dai compiti del Direttore dei Lavori, relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza delle maestranze, alla materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisorie e dei mezzi d'opera di qualunque genere; ed all'attuazione dei mezzi di protezione, di segnalazione di pericolo e di divieto di transito previsti dal Codice della Strada ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo più assoluto danni, infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose di terzi, e per garantire l'incolumità del traffico; incombenze che sono e dovranno rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore, il quale assume in proprio, od a mezzo di suo diretto rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e ciò anche a tutti gli effetti delle sopracitate norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, sia civili che penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme stesse e della mancata attuazione dei mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull'Appaltatore, restando completamente sollevati da ogni responsabilità il personale incaricato dalla Provincia dell'alta sorveglianza e della Direzione dei lavori, ed il personale da essa dipendente preposto alla sorveglianza dei lavori;
- Tutti i materiali di rifiuto generati dovranno essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata e dovranno essere avviati a regolare recupero e/o smaltimento.
- L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- La conservazione e consegna all'Amministrazione Committente degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che spettano di diritto allo Stato o altri Enti;
- Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di dare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;

ISTRUZIONI, ORDINI DI SERVIZIO E RIUNIONI DI COORDINAMENTO

L'appaltatore è tenuto alla stretta osservanza di tutte le disposizioni impartite, anche tramite ordine di servizio emessi dal Direttore dei lavori. Gli ordini di servizio devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al R.P.E., nonché annotati nel giornale dei lavori. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'appaltatore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

L'appaltatore è tenuto a partecipare alla riunione settimanale di coordinamento, ed alle eventuali ulteriori riunioni ed incontri straordinari richiesti dalla Direzione Lavori per esigenze operative.

NORME GENERALI SUI MATERIALI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e di prescrizioni richiamate nella descrizione dei

lavori, nelle relazioni e nei capitolati di progetto. I materiali e i componenti devono inoltre essere della migliore qualità disponibile sul mercato.

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte della direzione lavori. Per detta accettazione, l'appaltatore provvede ad inviare alla direzione lavori, con preavviso di almeno quindici giorni rispetto al previsto utilizzo, una scheda approvazione materiali (S.A.M.), completa di scheda tecnica e caratteristiche del prodotto. La direzione lavori sottoscrive per approvazione le S.A.M. accettate.

Ogni approvazione rilasciata dalla direzione lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati progettuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e approvata nelle S.A.M.

Relativamente agli impianti ed ai componenti tecnologici oggetto di appalto, ai fini dell'approvazione della S.A.M. da parte della direzione dei lavori, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'appaltatore dovrà fornire prova della completa interfacciabilità diretta di detti impianti e componenti con i sistemi di supervisione e controllo già utilizzati in ambito aeroportuale.

L'accettazione dei materiali e dei componenti può essere subordinata all'esecuzione di prove ai sensi del successivo comma, ed è comunque definitiva solo dopo la posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti contrattuali.

È in carico all'appaltatore, e pertanto compensata nell'importo contrattuale, l'esecuzione, presso il cantiere ovvero presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni. È fatto obbligo all'appaltatore di effettuare prelievi di calcestruzzo secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della direzione dei lavori, comprese le S.A.M.

L'appaltatore dovrà demolire e rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra, entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori, e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. In caso di inadempienza dell'appaltatore agli obblighi suddetti, la Stazione appaltante avrà diritto di procedere con la procedura stabilita all'art. 49 comma 3. In alternativa, la direzione lavori potrà accettare le opere difformi; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non daranno luogo a incremento del prezzo contrattuale.

Qualora l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la direzione lavori accetti le opere così come eseguite, l'appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. L'organo di collaudo può disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'appaltatore.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

L'appaltatore dovrà consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato tecnico o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo costo del materiale.

PRESCRIZIONI PER SCAVI, DEMOLIZIONI E RINVENIMENTI, DEPOSITI PROVVISORI E RIFIUTI

Prima dell'esecuzione delle attività di scavo previste in appalto, l'appaltatore provvede a propria cura e spese alla caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo ed alla redazione del Piano di Utilizzo delle Terre da Scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. e relativi Regolamenti, compreso il D.P.R. 120/2017.

Prima dello scavo, deve inoltre essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde, qualora previste. Per i rinterrati, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale precedente) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai regolamenti ed alle norme ISO, EN o UNI.

I materiali provenienti dalle escavazioni sono inviati a discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore.

I materiali provenienti dalle demolizioni per i quali la documentazione di progetto prevede il recupero ovvero quelli comunque ritenuti recuperabili dalla direzione lavori devono essere rimossi con la massima cura dall'appaltatore e depositati presso il cantiere. I materiali scartati sono inviati a discarica autorizzata, a cura e spesa dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a presentare tempestivamente alla direzione lavori i formulari attestanti lo smaltimento regolare del materiale inviato a discarica. La consegna dei formulari è condizione essenziale per l'inserimento in contabilità degli importi relativi al trasporto e ai costi di discarica eventualmente presenti nel computo metrico di progetto.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI ED UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, si impegna al rispetto delle prescrizioni inserite dal progettista nei documenti d'appalto relative ai criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE E LA MANODOPERA ED IL CONTROLLO DELLE PRESENZE IN CANTIERE.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità agli standard suddetti, l'appaltatore sarà tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- f) In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.P.E., possono richiedere all'appaltatore e a tutte le imprese esecutrici la documentazione di cui all'art. 25 ed effettuare su di essa tutte le verifiche che ritenesse opportune.

L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati e di tutte le imprese esecutrici. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Parimenti, tutto il personale presente in cantiere dovrà sempre esporre in modo visibile il permesso di accesso alle aree aeroportuali di cui al successivo art. 44, qualora previsto.

All'appaltatore è applicata una penalità pari ad euro 100,00 per ogni lavoratore trovato sprovvisto di tessera di riconoscimento. Il personale non in possesso delle suddette tessere è immediatamente allontanato dal cantiere a cura della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione. Di tale allontanamento si fa menzione in apposito verbale, nel quale si evidenzia la penalità applicata.

L'appaltatore è obbligato a tenere traccia di tutto il personale che accede al cantiere a qualsiasi titolo.

Qualora da verifiche effettuate dalla direzione dei lavori o dal coordinatore della sicurezza sul registro cartaceo o sul sistema automatico di rilevazione presenze risultino irregolarità rispetto ai lavoratori effettivamente presenti in cantiere, si applicherà la penale di cui al precedente comma 5 per ciascun lavoratore presente in cantiere ma non registrato. Il personale non registrato è immediatamente allontanato dal cantiere a cura della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione. Di tale allontanamento si fa menzione in apposito verbale, nel quale si evidenzia la penalità applicata.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

- a) sistema di gestione ambientale,
- b) gestione delle polveri,
- c) gestione delle acque e scarichi,
- d) gestione dei rifiuti.

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, compresa l'assunzione di

responsabilità per ogni danno derivante da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Stazione appaltante, arrecato per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essi chiamate;

- c) l'assicurazione che i dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e mantengano, durante la permanenza nelle aree aperte a terzi, un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale aeroportuale, sia nei confronti dei passeggeri;
- d) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, la recinzione con solido steccato, l'illuminazione notturna, la segnalazione nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso;
- e) l'approntamento delle opere eventualmente necessarie al mantenimento dell'attività aeroportuale durante l'esecuzione delle lavorazioni, siano esse la cancellazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale, lo spostamento di barriere antisoffio, e quant'altro;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) fermo restando quanto previsto al precedente art. 37 comma 3 e seguenti, l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- k) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l) la predisposizione ed esposizione in sito del cartello indicatore di cantiere, completo dei relativi aggiornamenti; tale cartello dovrà essere realizzato come da indicazioni del Direttore dei lavori ed approvato dal medesimo prima dell'impianto;
- m) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio, entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione Lavori e dell'Impresa ed assistenza, arredati di telefono, illuminati, riscaldati, condizionati. Un locale dotato anche di servizio igienico dovrà essere a disposizione della direzione lavori e suo personale;
- n) Il rilievo e l'identificazione dei manufatti e delle reti impiantistiche (cavi e condotte), anche interrate, presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare interferenze con le lavorazioni oggetto dell'appalto e concordare con la direzione lavori la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso. Gli eventuali allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l'esecuzione dei lavori, la continuità del funzionamento degli impianti nei termini che saranno indicati dalla direzione lavori. L'appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dall'interruzione accidentale delle reti impiantistiche provocata dalle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- o) Lo sgombero, entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione, del cantiere e dei mezzi d'opera; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando all'appaltatore ogni spesa conseguente.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate

dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

È fatto divieto assoluto all'appaltatore di installare in qualunque posizione mezzi pubblicitari di ogni genere, compresi striscioni, salva espressa autorizzazione rilasciata dalla Stazione appaltante, previa sottoscrizione di apposito contratto di pubblicità.

Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi, costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. Nei casi di particolare gravità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

L'appaltatore inoltre è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve immediatamente segnalare alla direzione dei lavori tutti gli eventi che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, possano incidere sul corso dei lavori e sulla determinazione del corrispettivo in modo o quantità diversi da quelli previsti in progetto e negli atti contrattuali, nonché produrre, anche a tal fine, alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Il mancato rispetto di questi obblighi dell'appaltatore comporta la decadenza dello stesso dal diritto di fare valere i fatti e gli eventi, nonché le conseguenti lavorazioni eseguite, come motivo per domandare maggiori compensi o termini per l'esecuzione dell'appalto.

Esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite prime, durante e dopo il compimento dell'opera. Le fotografie dovranno essere di formato non inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L. n° 3 copie positive, raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo negativo;

obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta l'immediato avviamento al più vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;

Indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per l'esatta conoscenza delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le modalità degli interventi di restauro e/o consolidamento;

Sarà a cura e a spesa dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla Stazione appaltante;

Si intendono a totale carico dell'Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisorie, di presidio e/o di protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e previa approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale conservazione e stabilità di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti;

Le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante per depositi od estrazione di materiali;

La recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per evitare il diffondersi di polveri

Gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico della Stazione appaltante;

il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, cantieri e dehors approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25/0098977/2005 p.g. nella seduta del 06/02/2006, modificato con deliberazione consiliare n.187 reg./84 Prop. Del. nella seduta del 17/12/2007 – n.49 reg./35 Prop. Del., nella seduta del 02/4/2009 – n.127 reg./38 Prop. Del., nella seduta del 19/7/2010 - n. 37 reg./21 Prop. Del. nella seduta del 04/04/2016;

La piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che regolano l'accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d'opera nel caso di lavori da eseguire all'interno del perimetro che delimita città alta ed i colli, compresi gli oneri e le spese conseguenti l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

L'esecuzione di verifiche, assaggi, campioni, analisi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso gli Istituti o Laboratori di fiducia del Committente, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

Le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondità di tutte le strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del cantiere. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori una documentazione grafica adeguata dei risultati dell'indagine.

L'impresa prima di dare inizio ai lavori deve accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico l'esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o di condutture (acquedotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, ossigenodotti, ecc.). Qualora fosse accertata la presenza di tali impianti l'Impresa appaltatrice dovrà comunicare agli Enti proprietari dei medesimi la data di inizio dei lavori chiedendo altresì tutti gli elementi necessari a consentire l'esecuzione dei lavori con le cautele opportune onde evitare danni ai predetti impianti. Il maggior onere alla quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco. Qualora nonostante le precauzioni adottate dovessero essere arrecati, nel corso dei lavori, danni agli impianti sotterranei esistenti l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti interessati ed alla Direzione dei Lavori significandosi comunque che l'Impresa è in ogni caso unica responsabile nei confronti degli Enti in questione rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione Comunale da qualunque vertenza sia civile che penale.

I ritrovamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico devono essere denunciati immediatamente dall'Impresa alla Direzione Lavori. Tutti i materiali e gli oggetti artistici ritrovati resteranno di proprietà della Stazione Appaltante e nulla spetterà all'Impresa per i ritrovamenti in questione. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere al recupero ed alla conservazione di quanto sopra specificato. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura.

La classificazione dei reflui di risulta delle operazioni di spurgo degli alvei di tratti scoperti e coperti delle rogge Comunali o in concessione al Comune e di canali di gronda, sarà stabilita, prima dell'inizio lavori, attraverso analisi di campioni corredati di verbale di prelievo completo di tutte le indicazioni tecniche e amministrative necessarie a caratterizzare il rifiuto prelevato, da eseguirsi in contraddittorio tra il D.L. Comunale e l'Impresa, con spese a carico dell'Impresa;

L'esecuzione delle opere di ricarica delle pavimentazioni stradali e/o dei suoli con idonei materiali, ogni qual volta si rendesse necessario in conseguenza di cedimenti e/o assestamenti che si verificassero nell'arco temporale intercorrente tra l'esecuzione di pavimentazioni provvisorie e/o dello strato di fondazione e quelle definitive (tappetino) da realizzarsi successivamente, ciò anche in relazione alla stagione ritenuta più propizia per l'esecuzione di quest'ultime.

CUSTODIA DEL CANTIERE E PERSONALE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante o della direzione dei lavori e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna finale dell'opera da parte della Stazione appaltante.

La custodia continuativa deve essere tassativamente affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

L'appaltatore consente il libero accesso al cantiere al personale della direzione lavori, al R.P.E e relativi assistenti, ed al personale impiegato in eventuali esecuzioni in danno ai sensi dell'art. 49 seguente e, previa notifica, al personale manutentivo od altri incaricati della Stazione appaltante.

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, è tenuta all'osservanza delle seguenti norme e disposizioni, che s'intendono qui richiamate:

1. D. Lgs. 50 / 2016 e smi;
2. Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto 19 aprile 2000, n. 145, pubblicato sulla Gazz. Uff. 7.6.2000, n. 131 *per le parti ancora in vigore*;
3. D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti, *per le parti ancora in vigore* ;
4. Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
5. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali";
6. D.M.14.01.2008 riguardante le norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
7. D.L.vo 42/2004 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
8. D.L.vo 152/2006 – Codice dell'Ambiente;
9. D.L.vo 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

